

ACCORDO DI COOPERAZIONE PROFESSIONALE

finalizzato allo sviluppo di una Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale

- Considerato** che nel corso dell'incontro svoltosi a Bruxelles il 23 novembre 2005 il Dipartimento italiano della Direzione generale della traduzione (DGT) della Commissione europea ha avviato un progetto denominato "Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale" (di seguito "Rete REI"); che a questo scopo ha costituito un gruppo di esperti iscritto nel Registro del Segretariato generale della Commissione europea¹, denominato "Gruppo di esperti REI" e che a tale progetto sono associati diversi professionisti interessati a vario titolo all'uso istituzionale della lingua italiana;
- Considerato** che nel corso della seconda Giornata REI, svoltasi a Roma il 24 marzo 2006, è stato costituito un comitato di coordinamento con il compito di indirizzare le attività della Rete REI;
- Considerato** che nel corso della terza Giornata REI, svoltasi a Bruxelles il 26 gennaio 2007, sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro sui seguenti temi: Criteri metodologici e giuridici delle risorse REI, Guida REI, Qualità della normazione e redazione delle leggi, Terminologia giuridica, Terminologia economico-finanziaria;
- Visto** che, nel corso della quarta Giornata REI, svoltasi a Padova il 29 ottobre 2007, il comitato di coordinamento della Rete REI, allora presieduto da Michele Cortelazzo e composto da Domenico Cosmai, Riccardo Gualdo, Manuela Guggeis, Raffaele Libertini, Daniela Murillo Perdomo, Giovanni Rizzoni, Francesco Sabatini e Carla Serpentini, ha presentato una proposta di accordo di cooperazione professionale finalizzato allo sviluppo della Rete REI;
- Visto** che nel corso della IX Giornata REI, svoltasi a Bruxelles il 26 aprile 2010, è stato approvato il Manifesto "Parole chiare per tutti: manifesto per un italiano istituzionale di qualità" che impegna coloro che vi si riconoscono a diffonderlo e a darne attuazione nel loro lavoro,

i firmatari del presente accordo aderiscono alla Rete REI nei termini qui di seguito indicati:

¹ http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail&groupID=1572&news=1&new_groups=1&month=12&year=2012

*

* *

Oggetto e finalità

1. La Rete REI ha la finalità di facilitare la comunicazione istituzionale di qualità, vale a dire in un italiano chiaro, comprensibile e accessibile a tutti.
2. La Rete REI è uno strumento stabile di contatto tra professionisti avente come scopo la messa in comune di materiali già esistenti, esclusa la documentazione d'ufficio interna o riservata, nonché la creazione ex novo di risorse intellettuali frutto della collaborazione di gruppi di lavoro. Queste risorse, debitamente selezionate, coordinate e suddivise per categorie, saranno protette dalle leggi del diritto d'autore.

Adesione

3. L'adesione alla Rete REI è aperta a:
 - a) istituzioni ed enti pubblici o privati interessati alla qualità del linguaggio istituzionale della terminologia, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
 - b) singoli professionisti appartenenti alle istituzioni e agli enti summenzionati;
 - c) singoli professionisti che collaborano a titolo individuale.

Con l'adesione al presente accordo i partecipanti s'impegnano a perseguire le finalità della Rete di cui al punto 1 e a svilupparla nel rispetto del suo regolamento interno allegato al presente accordo ("regolamento").

L'adesione è aperta a tutti coloro che intendono partecipare alla Rete "REI", previa verifica da parte del comitato di coordinamento dell'esistenza dei requisiti di cui al presente punto. I nomi dei professionisti e delle istituzioni o enti aderenti sono pubblicati nel sito REI.

Contributo alla REI

4. Ogni contributo fornito alla Rete REI è gratuito e non dà luogo ad alcun tipo



di remunerazione, salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 1 del regolamento o salvo se il contributo s'inserisce nell'ambito di appositi contratti o convenzioni.

5. Ciascun partecipante è responsabile, sotto il profilo del diritto di proprietà intellettuale, del proprio contributo alla Rete REI in termini di materiali, risorse e idee.
6. La proprietà delle risorse frutto di lavori collettivi condotti nell'ambito della Rete REI è comune a tutti i partecipanti, i quali tuttavia si astengono dall'utilizzare dette risorse direttamente o indirettamente a fini commerciali. L'utilizzazione commerciale delle risorse della Rete REI è ammessa solo a condizione che, previa approvazione unanime del comitato di coordinamento, i relativi diritti siano ceduti a terzi (case editrici, ecc.) a tempo determinato. Gli aderenti all'accordo (i "Reisti") che utilizzano risorse della Rete nelle loro pubblicazioni si impegnano a far menzione della Rete REI.

Funzionamento della REI

7. Il funzionamento della Rete REI e le modalità di adesione figurano nel regolamento.

REGOLAMENTO DELLA RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE (REI)

Articolo 1

Struttura della Rete REI

La Rete REI è composta dagli aderenti all'"Accordo di cooperazione professionale finalizzato allo sviluppo di una Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale" ("accordo").

L'attività della Rete REI è gestita da un comitato di coordinamento, affiancato da un comitato scientifico e assistito da una segreteria.

Articolo 2

Assemblea dei Reisti

1. I Reisti si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno, al fine di:

- a) discutere gli indirizzi programmatici proposti dal comitato scientifico;
- b) nominare i nuovi membri del comitato di coordinamento su proposta del comitato stesso;
- c) approvare eventuali modifiche o aggiornamenti dell'accordo e del regolamento della REI.

2. Le decisioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

Articolo 3

Composizione del comitato di coordinamento

1. Il comitato di coordinamento è composto da:

- a) nove membri nominati dall'assemblea dei Reisti;

- b) due membri di diritto.

Sono membri di diritto il capo del Dipartimento di lingua italiana della Direzione generale della traduzione della Commissione europea e il presidente del comitato scientifico.

2. I nove membri nominati dall'assemblea dei Reisti sono proposti dal comitato di coordinamento in base alla seguente ripartizione:

- a) tre persone appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea,
- b) tre persone appartenenti alle istituzioni italiane o di altri paesi in cui l'italiano è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali,
- c) tre persone appartenenti al mondo accademico e associativo.

3. Il mandato dei nove membri del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Ciascuno dei nove membri propone un supplente. Il supplente sostituisce **a tutti gli effetti** il membro titolare in caso di assenza e può **comunque** partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore **senza diritto di voto. Il titolare può proporre la revoca del suo supplente.**

Articolo 4

Presidente del comitato di coordinamento

1. La presidenza del comitato di coordinamento è affidata al capo del Dipartimento di lingua italiana della Direzione generale della traduzione della Commissione europea, nella sua funzione di presidente del Gruppo di esperti REI richiamato al primo considerato dell'accordo.
2. Il presidente del comitato di coordinamento rappresenta la REI, convoca e presiede l'assemblea dei Reisti, presiede le riunioni del comitato di coordinamento e ne propone l'ordine del giorno.
3. Il presidente del comitato di coordinamento è affiancato dal presidente del comitato scientifico di cui all'articolo 7, a cui può delegare, in caso di impedimento, tutte o parte delle sue funzioni.

Articolo 5

Compiti del comitato di coordinamento

Il comitato di coordinamento ha il compito di:

- a) stabilire, sulla base delle proposte del comitato scientifico e delle discussioni dell'assemblea dei Reisti, gli indirizzi programmatici per l'attività della Rete REI;
- b) organizzare le Giornate REI di cui all'articolo 10;
- c) autorizzare l'uso del logo REI e definire le regole per la cessione a tempo determinato dei diritti di cui al punto 7 dell'accordo;
- d) vagliare le proposte di iniziative formulate dai Reisti;
- e) esaminare le richieste di adesione alla Rete REI;
- f) proporre all'assemblea dei Reisti, in caso di rinnovo parziale o totale, i nuovi membri del comitato di coordinamento;
- g) nominare, in caso di rinnovo parziale o totale, i nuovi membri del comitato scientifico;
- h) approvare i supplenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, **e la loro eventuale revoca.**

Articolo 6

Riunione del comitato di coordinamento

1. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente, del presidente del comitato scientifico o di almeno tre membri, in presenza o in videoconferenza. Il comitato è validamente riunito se sono presenti almeno sei dei suoi membri.
2. Le decisioni del comitato sono adottate per consenso, vale a dire cercando l'adesione di ogni singolo membro, senza ricorrere a una procedura formale di voto.
3. Delle riunioni è redatto un verbale a cura della segreteria. Il verbale riassume il parere dei membri del comitato in merito ai punti dell'ordine del giorno discussi ed è sottoposto alla revisione dei medesimi prima dell'adozione.
4. I membri del comitato impossibilitati a partecipare a una riunione avvertono della loro assenza la segreteria della Rete REI.
5. Il comitato può invitare alle riunioni esperti esterni, in ragione della loro competenza o esperienza, per esaminare questioni specifiche all'ordine del giorno. Gli esperti esterni non partecipano alle delibere del comitato.

Articolo 7

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da esperti nel campo della redazione di testi istituzionali e dei correlati problemi terminologici e traduttivi. Il suo compito è proporre annualmente al comitato di coordinamento gli indirizzi programmatici per l'attività della REI.
2. Il comitato scientifico è nominato dal comitato di coordinamento per tre anni. La scelta dei suoi membri deve rispecchiare le diverse componenti della REI e garantire l'operatività del comitato stesso. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il comitato scientifico elegge al suo interno un presidente. Questi riunisce il comitato scientifico almeno una volta all'anno, nonché su richiesta espressa del comitato di coordinamento o di un terzo dei membri dello stesso comitato scientifico.
4. Il comitato scientifico svolge anche le funzioni di comitato scientifico della collana di Quaderni di cui all'articolo 11.

Articolo 8

Segreteria

1. La segreteria della Rete REI è composta dai funzionari dell'Antenna della Direzione generale della traduzione presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da un funzionario del Dipartimento italiano della stessa Direzione generale a Bruxelles.
2. La segreteria assiste il comitato di coordinamento nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, in particolare coadiuva il presidente del comitato di coordinamento nella stesura del progetto di ordine del giorno delle riunioni e redige il progetto di verbale delle riunioni.
La segreteria assiste il predetto comitato nella costituzione dei gruppi di lavoro, provvede alla distribuzione dei documenti da essi elaborati e coordina in generale le attività di informazione e comunicazione della Rete REI.



La segreteria cura la corrispondenza del comitato di coordinamento, del comitato scientifico e dei Reisti, trasmessa per via elettronica all'indirizzo DGT-IT-REI@ec.europa.eu. La segreteria assiste altresì il comitato scientifico nella preparazione e nello svolgimento delle sue riunioni. Inoltre la segreteria svolge le funzioni di segreteria organizzativa delle Giornate REI.

Articolo 9

Gruppi di lavoro della REI

1. I gruppi di lavoro sono creati in seno alla REI con decisione del comitato di coordinamento allo scopo di realizzare un progetto di approfondimento su un tema particolare e possono avere carattere temporaneo o permanente. La partecipazione all'attività dei gruppi di lavoro è volontaria.
2. I gruppi di lavoro scelgono al loro interno un coordinatore al quale vengono trasmesse tutte le comunicazioni inerenti al gruppo.
3. I gruppi di lavoro si riuniscono regolarmente almeno una volta all'anno, nonché quando lo richiedono le circostanze, previo accordo dei partecipanti al gruppo sulla data e sul luogo della riunione, che può svolgersi in presenza o in videoconferenza.
4. Ciascun coordinatore informa regolarmente il comitato di coordinamento delle attività condotte dal proprio gruppo di lavoro.
5. I gruppi di lavoro presentano un resoconto annuale delle loro attività all'assemblea dei Reisti.

Articolo 10

Giornate REI

La REI organizza periodiche giornate di studio sui temi di suo interesse ("Giornate REI").

Articolo 11

Strumenti della REI

La REI si avvale dei seguenti strumenti:

- a) un sito internet ospitato sul sito europa.eu della Commissione europea¹ che contiene:
 - i) l'accordo, il regolamento e il Manifesto,
 - ii) le modalità di adesione e di ritiro,
 - iii) gli atti delle Giornate REI,
 - iv) risorse e materiali selezionati o appositamente creati per la REI,
 - v) pagine utili per la ricerca di legislazione nazionale e internazionale, manuali di stile, terminologia, dizionari e glossari,
 - vi) informazioni e aggiornamenti sull'attività della REI;

¹ <http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/>



b) una collana di Quaderni nella quale sono pubblicati i risultati delle ricerche e delle riflessioni frutto dei lavori collettivi condotti nell'ambito della Rete REI; c) una rete sociale interattiva per facilitare le comunicazioni tra i Reisti.

Articolo 12

Trasparenza

L'elenco degli aderenti, gli atti delle Giornate REI e i resoconti delle attività dei gruppi di lavoro sono resi pubblici attraverso il sito della Rete REI.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

I dati di carattere personale utilizzati per effetto del presente regolamento sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²

² 2 GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.